

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta

Tribunale di Caltanissetta

Comitato Pari opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta

Dirigente Amministrativo del Tribunale di Caltanissetta

Coordinatore dell'Ufficio Giudice di Pace di Caltanissetta

VISTI

Gli artt.: 2,3,137 comma i,141comma 1 del trattato CEE del 25.03.1957 come modificato dal trattato di Lisbona del 13.12.2007;

gli articoli del trattato che istituisce la Costituzione Europea del 29.10.2004 parte II art. 81;

la Direttiva 76/207/CEE, come successivamente modificata ed integrata dalla Direttiva 200/73/CE inerente il principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;

la direttiva 2006/54/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2006, riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego;

gli artt. 2,3,24 e 51 Della Costituzione Italiana;

la L.8/03/2000n.53 ed in particolare l'art.9, che prevede la promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro.;

il D.lgs del 26/03/2001 n.151 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, come modificato dal D.LGS del 23/04/2003 N°115;

la sentenza della Corte Costituzionale N°385 del 14/10/2005, che riconosce ai padri libero-professionisti il diritto di maternità in alternativa alla madre;

il D.Lgs del 30/05/2005 N°145 di attuazione della Direttiva 2000/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;

il D.Lgs dell'11/04/2006 N°198 c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna";

la L.24/02/2006 N°104 in materia di tutela della maternità delle donne Dirigenti;

la L. 247/2012 di riforma della professione forense

il Codice Deontologico forense.

PREMESSO

che tutte le parti firmatarie del presente protocollo, nel rispetto dei diversi ruoli loro attribuiti, condividono l'esigenza di proporre interventi volti ad assicurare una reale parità fra uomini e donne nell'esercizio della professione forense;

che tutte le parti riconoscono che il tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare è da ritenersi sempre più centrale nell'organizzazione lavorativa di donne e uomini;

Tutto ciò premesso tutte le parti sottoscritte si impegnano a:

1. promuovere e diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa tra i magistrati, gli avvocati e il personale amministrativo, operanti all'interno del Distretto di Corte d'Appello;

2. riconoscere di regola lo stato di gravidanza, nei due mesi precedenti la data presunta del parto, e di maternità, nei primi tre mesi di vita del bambino, (art.16 D.Lgs 151/01) quale motivo di legittimo impedimento a comparire nei termini di cui infra:

- alle udienze penali (artt. 420 ter e 484 comma 2 bis e 598 cpp);
- alle udienze di lavoro istruttorie e di discussione della causa ex art. 420 c.p.c.
- alle udienze civili di comparizione personale delle parti ex art.185, di istruzione probatoria ed eventuale discussione della causa ex art. 281 quinquies 2 comma e sexies del cpc;
- in altri procedimenti e fasi, assimilabili alle ipotesi ut supra.

La richiesta di rinvio dovrà essere tempestivamente presentata all'Autorità procedente con le seguenti modalità:

-per il periodo indicato dall'art. 16 del D.Lgs 151/01 la sussistenza del legittimo impedimento dovuto a maternità sarà sufficientemente documentata con l'allegazione di un certificato medico rilasciato da medico in servizio presso struttura sanitaria pubblica o facente parte del circuito del servizio sanitario nazionale da cui risulti la data presunta del parto o il certificato di nascita del figlio o di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 DPR 445/00, senza necessità alcuna di ulteriori specificazioni comprovanti particolari patologie;

-per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 D.Lgs 151/01, la sussistenza del legittimo impedimento dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico rilasciato da medico in servizio presso struttura sanitaria pubblica o facente parte del circuito del servizio sanitario nazionale da cui risulti la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza;

anche al di fuori del periodo indicato dall'art.16 D.Lgs 151/01 e sino al compimento del terzo anno di vita della prole, la legittimità dell'impedimento, eventualmente addotto e dovuto all'assolvimento degli obblighi di cura della prole, dovrà essere documentata da certificazione medica dello stato di malattia della prole stessa e valutata alla stregua delle premesse del presente protocollo.

In caso di allattamento al seno materno il rinvio richiesto potrà essere concesso *ad horas*, se l'avvocata risiede nello stesso circondario del Tribunale, altrimenti dovrà essere concesso ad altra data.

Il Giudice, nel fissare le udienze, terrà adeguatamente conto di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle avvocatess e di segnalate gravi necessità dei figli, soprattutto se riferite ai primi mesi di vita dei medesimi.

3. Nei periodi sopra indicati l'avvocato che adduca ragioni di urgenza legate all'assolvimento degli obblighi di cura della prole, avrà la precedenza nella trattazione delle

udienze, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria e gli sarà consentito l'accesso agli uffici giudiziari anche al di fuori dei limiti di orario eventualmente previsti.

4. Le cancellerie e gli avvocati, per quanto possibile, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, daranno la precedenza all'avvocata ed alla praticante in stato di gravidanza o all'avvocato ed al praticante che adduca ragioni di urgenza legate all'assolvimento degli obblighi di cura della prole nei primi anni di vita.

I rinvii e le condizioni preferenziali di cui sopra motivati dalle necessità di accudimento dei figli specie nel primo triennio di vita sono subordinati all'attestazione della genitrice o del genitore che abbia la cura del figlio di non poter provvedere altrimenti all'assistenza dello stesso.

Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 cpp, informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento.

In tutti i procedimenti compresi quelli relativi alle misure di prevenzione e al riesame, in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolari di celerità, l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tenere conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali avuto riguardo al computo della durata massima della custodia cautelare prevista per ciascuna fase del processo.

Ogni sottoscrittore darà la più ampia diffusione al presente protocollo nell'ambito del proprio settore.

Ove si verificassero ipotesi diverse da quelle contemplate espressamente nel presente protocollo, le parti firmatarie si impegnano ad adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte e atteggiamenti funzionali alla realizzazione alla tutela dei principi di parità.

5. Le disposizioni che precedono troveranno applicazione anche a favore degli avvocati che, per disabilità o condizioni di salute particolari, abbiano necessità di uguale attenzione.

Caltanissetta, li 12/3/2015

Il Presidente del Tribunale di Caltanissetta.

- Dott. Claudio Dall'Acqua -



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

- Avv. Giuseppe Iacona -




Il Presidente del CPO

- Avv. Antonella Macaluso -



Il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Caltanissetta

- Dott. Michele Testaquatra -



Il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Caltanissetta

- Dott.ssa Giovanna Turturici -

